



R.G. n° — /2021

## TRIBUNALE DI TREVISO

*Il giudice dell'esecuzione,*

a scioglimento della riserva che precede,

letto il ricorso in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., con il quale l'esecutato (terzo datore d'ipoteca) ————— deduceva:

- la mancata prova della legittimazione attiva del creditore procedente ————— SRL, quale pretesa cessionaria del credito vantato originariamente da Banca ————— spa;
- l'inesistenza o la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del pedissequo atto di precetto, avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. all'indirizzo di via — in —————, ove effettivamente il ricorrente è residente e ove risulta notificato ex art. 140 c.p.c. il successivo atto di pignoramento;
- l'inesistenza o la nullità della notificazione dell'atto di precetto, per aver proceduto l'ufficiale giudiziario al deposito dell'atto ex art. 140 c.p.c. presso il comune di —————, senza seguire le attività di cui alla predetta norma (in particolare, tentando prima un accesso all'indirizzo indicato nella relata e cercando il destinatario o le persone autorizzate a ricevere l'atto);
- l'inefficacia dell'atto di precetto al momento della notifica, avvenuta il 27/03/2021, del pignoramento (nel quale si dà atto che il titolo ed il precetto venivano notificati il 18/12/2020);
- l'inesistenza del titolo esecutivo, trattandosi di mutuo condizionato, nel quale la consegna della somma mutuata è subordinata alle condizioni specificate nel capitolato di cui all'allegato "b", art. 1; quanto all'atto di quietanza, intestato come "atto integrativo e di quietanza di finanziamento" (rep. — notaio —, dd. 3/07/2008), lo stesso non comporta alcuna valenza modificativa degli obblighi già

assunti dalle parti, sicché va escluso che lo stesso possa integrare il mutuo e renderlo titolo esecutivo;

- la violazione del limite di finanziabilità, essendo stato concessa a mutuo la somma di € 500.000,00 a fronte di beni ipotecati del valore di € 257.720,00;

vista la memoria di costituzione depositata da \_\_\_\_\_ spa (procuratrice di \_\_\_\_\_), che chiedeva il rigetto dell'opposizione, e le ulteriori note difensive depositate;

osserva

1. La richiesta di ammissione della querela di falso è incompatibile con la natura del presente procedimento, che rappresenta solo la fase cautelare dell'opposizione proposta e che consente al g.e. di sospendere l'esecuzione, ove possa apprezzarsi anche solo il *fumus boni iuris* delle contestazioni mosse dall'opponente.

2. Sono infondate le doglianze relative alla notifica del titolo esecutivo e del precetto, da un lato, nonché dell'atto di pignoramento, dall'altro.

Quanto alla prima notifica, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., si evidenzia che la stessa è stata effettuata in data 19/01/2021 dopo un precedente tentativo in data 23/10/2020 presso l'indirizzo di residenza in \_\_\_\_\_ ed un successivo tentativo in data 13/01/2021 presso altro immobile di proprietà dell'esecutato, entrambe infruttuose per irreperibilità del destinatario.

Per tali ragioni, deve concludersi che il ricorso al procedimento di cui all'art. 143 c.p.c. era giustificato dall'esito dei tentativi di notifica posti in essere su richiesta del creditore.

Né può essere apprezzato positivamente il *fumus* della prospettata querela di falso, in quanto alcun elemento è stato fornito al fine di contrastare l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di aver reperito presso l'indirizzo di \_\_\_\_\_ "un piccolo condominio composto da quattro unità tutt[e] occupat[e] da altri nominativi; vane ricerche in loco"; la circostanza, infatti, che il successivo atto di pignoramento sia stato notificato presso il medesimo indirizzo non è sufficiente, in quanto l'ufficiale giudiziario può aver, in tale occasione, ricevuto informazioni tali da ricollegare uno dei nominativi sui campanelli alla persona del destinatario della notifica.

Quanto alla notifica dell'atto di pignoramento, si deve in primo luogo rilevare che la proposizione dell'opposizione è circostanza di per sé idonea a sanare eventuali vizi della notifica dell'atto di pignoramento.

Ad ogni buon conto, si osserva che nella relata contenuta nell'originale depositato dal creditore procedente, sono chiaramente esposte le attività e le ricerche effettuate dall'ufficiale giudiziario; malgrado tali indicazioni non siano state espressamente riportate nella relata apposta sulla copia notificata, il riferimento nella stessa contenuto all'art. 140 c.p.c., deve ritenersi riassuntivo di tali attività, non sussistendo alcun reale contrasto tra le due relate.

Va, altresì, rigettata l'eccezione di sopravvenuta inefficacia dell'atto di precetto al momento del pignoramento, alla luce del principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante e il notificando, considerando che la notifica del pignoramento è stata richiesta dal creditore in data 12/03/21, prima del decorso del termine di cui all'art. 481 c.p.c.

3. Infondata è la censura relativa all'inesistenza del titolo esecutivo: il creditore procedente agiva in forza di un contratto di finanziamento dd. 3/07/2008 (rep. \_\_\_\_\_ racc. \_\_\_\_\_ notaio \_\_\_\_\_), e del successivo atto integrativo e di quietanza di finanziamento dd. 21/10/2008 (rep. \_\_\_\_\_ racc. \_\_\_\_\_ notaio \_\_\_\_\_).

Con il primo contratto, Banca \_\_\_\_\_ concedeva al debitore principale \_\_\_\_\_ srl, un finanziamento di € 500.000,00, la cui erogazione era condizionata all'avverarsi delle condizioni previste all'art. 1 del capitolato allegato al contratto sub lettera B). Con il successivo atto notarile integrativo, la debitrice riconosceva di aver ricevuto dalla banca in data 21/10/2008 la somma di € 500.000,00 di cui dava quietanza.

Il titolo esecutivo, dunque, è rappresentato da un mutuo condizionato, integrato da un atto di erogazione e quietanza idoneo ad assicurare i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Si tratta, in altre parole, di un titolo complesso, che per consolidata giurisprudenza può essere posto a fondamento dell'azione esecutiva (v. Cass. Civ., Sez. III, 10 maggio 2016, n. 9389).

Né può aderirsi alla tesi dell'impossibilità di integrazione esterna del titolo esecutivo, così come formulata dal patrocinio dell'esecutato nel ricorso introduttivo, posto che l'integrazione del titolo esecutivo non comporta la necessaria modificazione delle obbligazioni nascenti dal contratto ma, nella fattispecie, solo la prova della *traditio*, dalla quale dipende il perfezionamento del mutuo.

La violazione del limite di finanziabilità non risulta provata, inidonee essendo le valutazioni OMI prodotte a determinare il valore dell'immobile, in quanto non basate sulle reali

caratteristiche dello stesso; ad ogni modo, si osserva che anche a ritenere il contratto di mutuo fondiario nullo, il medesimo può convertirsi in contratto di mutuo assistito da garanzia ipotecaria qualora, come nella fattispecie, tale conversione sia richiesta dal creditore, che ignorava la causa della nullità (v. doc. 12).

4. Va ritenuta, per contro, fondata la doglianza relativa alla legittimazione attiva della creditrice procedente.

Recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che *“La pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell’esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad “aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” (art. 58, comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua “minima” struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell’operazione materialmente posta in essere”* (Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5617 in *dejure*).

In motivazione, è precisato che *“qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell’oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall’ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito”*.

Nel caso di specie, tuttavia, l’avviso pubblicato in G.U. contemplava la cessione di tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) che soddisfacevano una serie di criteri piuttosto ampi, ricomprendendo i crediti derivanti da *“contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2016, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti).”* (doc. 2).

Al riguardo, si osserva che il riferimento alla totalità dei crediti va intesa come descrittiva dell’insieme dei crediti (per capitale, spese, interessi, etc.) nascenti dal medesimo contratto,

non già nel senso che la cessione avesse ad oggetto i crediti derivanti da tutti i contratti di finanziamento e conto corrente stipulati dalla banca tra il 1982 e il 2016.

Né l'onere della prova della ricomprensione del credito vantato nei confronti di \_\_\_\_\_ srl nell'ambito della cessione risulta soddisfatto dalla produzione della dichiarazione del cedente, posto che tale scrittura va ricondotta alle dichiarazioni di scienza provenienti dai terzi che, oltre a non avere valore confessorio, provano tutt'al più solo la provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore ma sono liberamente valutabili dal giudice, con riferimento al contenuto intrinseco.

Pertanto, la dichiarazione del cedente ha solo una valenza indiziaria che potrebbe, unitamente ad altri elementi (come ad esempio il possesso del titolo esecutivo), fondare un ragionamento presuntivo, nella fattispecie non consentito quale prova, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2721 (in relazione al presumibile valore del contratto e della qualità delle parti, tre le quali una banca).

5. Sussistono giustificate ragione per disporre la compensazione delle spese della presente fase, alla luce della solo parziale fondatezza dell'opposizione.

**P.T.M.**

dichiara la sospensione dell'esecuzione rg n. — /2021;

compensa le spese del presente procedimento;

si comunichi.

Treviso, 22 novembre 2021

Il g.e.

dott.ssa \_\_\_\_\_